

AMMINISTRAZIONE CONTROLLANTE:
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Area tematica di controllo	Amministrazione competente	Riferimento normativo	Attività di controllo	Soluzioni tecnologiche utilizzate	Adempimenti richiesti alle imprese in fase di controllo	Obblighi e adempimenti degli operatori nello svolgimento dell'attività economica	Durata media dell'attività di controllo	Note
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	Controlli casuali - art. 5 comma 1 DM 93/2017	Controlli casuali su strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di utilizzo dello strumento con funzione di misura legale. Vengono effettuate una o più delle prove previste per la verifica periodica tra cui: a) controllo visivo dello strumento; b) verifica della presenza della documentazione obbligatoria; c) effettuazione delle prove metrologiche necessarie a verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati	banca dati Eureka per attività di controllo e archiviazione	a) consentire il libero accesso ai locali di utilizzo dello strumento; b) sospensione, per il tempo necessario all'effettuazione del controllo, dell'uso dello stesso; c) messa a disposizione della documentazione di corredo dello strumento	a) comunicazione entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2; b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta; e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.	variabile in funzione dei controlli eseguiti e della tipologia di strumento (da 30 a 180 minuti per singolo strumento)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	Controlli in contraddittorio - art. 5 comma 2 DM 93/2017	Controlli in contraddittorio su strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale Ispezione su richiesta, effettuata previo avvio del contraddittorio delle parti, presso il luogo di utilizzo dello strumento con funzione di misura legale. Vengono effettuate una o più delle prove previste per la verifica periodica tra cui: a) controllo visivo dello strumento; b) verifica della presenza della documentazione obbligatoria; c) effettuazione delle prove metrologiche necessarie a verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati. Nel caso di utility meters (contatori acqua, gas, luce, calore) può risultare necessario trasmettere lo strumento ad un laboratorio di prova	banca dati Eureka per attività di controllo e archiviazione	a) consentire il libero accesso ai locali di utilizzo dello strumento; b) sospensione, per il tempo necessario all'effettuazione del controllo, dell'uso dello stesso; c) messa a disposizione della documentazione di corredo dello strumento	a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2; b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta; e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.	variabile in funzione dei controlli eseguiti e della tipologia di strumento (da 30 a 180 minuti per singolo strumento)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	Vigilanza sugli strumenti - art. 6 DM 93/2017	Vigilanza del mercato su strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale Ispezione presso il luogo di fabbricazione, immagazzinamento, o anche utilizzo, al fine di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati siano stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla normativa nazionale .	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione, immagazzinamento o utilizzo dello strumento pronto alla commercializzazione o già posto in servizio; b) sospensione, per il tempo necessario all'effettuazione del controllo, dell'uso dello stesso; c) messa a disposizione del fascicolo tecnico e della dichiarazione di conformità dello strumento	rispetto dei requisiti essenziali di fabbricazione dello strumento derivanti da normativa unionale o da decreti di approvazione nazionali; conservazione e messa a disposizione del fascicolo tecnico previsto dalla norma	variabile in funzione dei controlli eseguiti e della tipologia di strumento	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	Vigilanza sugli organismi - art. 14 DM 93/2017	Vigilanza sugli organismi di verifica periodica	banca dati Eureka per attività di controllo e archiviazione	Messa a disposizione della documentazione prodotta in fase di verifica e della strumentazione e delle risorse necessarie allo svolgimento del controllo sullo strumento già sottoposto a verifica periodica da parte dell'organismo, in una data concordata con la Camera o, alternativamente, nel caso in cui sia stato comunicato il piano di lavoro con un anticipo di 5 giorni, disponibilità alla supervisione della Camera a tutte le fasi della verifica periodica, durante il suo svolgimento, da parte dell'organismo; messa a disposizione di tutta la documentazione prodotta	a) svolgimento dell'attività di verifica periodica secondo quanto previsto dalle schede per le procedure di verifica periodica di cui all'allegato III del DM 93/2017 e successive modifiche e integrazioni; b) conservazione per almeno 5 anni della documentazione comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate, con le relative registrazioni; c) conservazione di un registro sul quale vengono riportati in ordine cronologico le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione e relativo esito; d) trasmissione telematica a mezzo Telemaco, degli esiti di verifica periodica entro 10 giorni dalla sua esecuzione	variabile in funzione dei controlli eseguiti e della tipologia di strumento	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	Vigilanza - art. 15 DM 93/2017	Vigilanza sulla corretta applicazione del DM 93/2017, mediante svolgimento di un eventuale sopralluogo o mediante acquisizione della documentazione	banca dati Eureka per attività di controllo e archiviazione	a) per l'effettuazione del sopralluogo vedi adempimenti per i controlli di cui ai punti precedenti; b) per il controllo documentale, messa a disposizione della documentazione obbligatoria prevista dal DM 93/2017, per la singola categoria di attività economica (titolare metrico, organismo di	Vedi punti precedenti	non determinabile	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	RD 12 giugno 1902, n. 226	Verifica prima strumenti di misura con approvazione nazionale	caricamento controlli su banca dati Eureka	Indipendentemente che la verifica prima (o il collaudo) venga effettuato sul luogo di utilizzo o presso il fabbricante, devono essere messe a disposizione le risorse (mezzi e personale) necessari per lo svolgimento delle prove di funzionamento previste dal documento di approvazione; devono essere messi a disposizione i documenti relativi all'approvazione dello strumento (decreto di approvazione nazionale) e successive modifiche; deve essere corrisposta la tariffa di verifica prevista dalla Camera per il tipo di attività;	Rispetto del decreto nazionale di approvazione dello strumento per quel che concerne la sua produzione	variabile in funzione dei controlli eseguiti e della tipologia di strumento (da 30 a 180 minuti per singolo strumento)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	art. 42 DPR 150/2002	Vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, immagazzinamento o vendita dei prodotti in metallo prezioso. Nel caso di imprese assegnatarie di marchio vengono effettuati controlli sulla dotazione dei punzoni o token impiegati per la marcatura obbligatoria degli oggetti in metallo prezioso e verificata la dotazione strumentale necessaria per il tipo di attività svolta, nonché la presenza della licenza di pubblica sicurezza eventualmente obbligatoria in base al tipo di iscrizione. Vengono in ogni caso esaminate le marcature obbligatorie degli oggetti pronti alla vendita ed eventualmente prelevati uno o più oggetti (o parti di oggetto) per l'esecuzione del saggio del titolo presso un laboratorio accreditato. Il prelievo determina la distruzione o il danneggiamento	caricamento controlli su banca dati Eureka	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione, immagazzinamento o vendita prodotti in metallo prezioso; b) collaborazione nel tracciamento dell'origine dei prodotti mediante l'esibizione di fatture e documenti di acquisto	Nel caso di produzione e importazione di oggetti in metallo prezioso procedere alla corretta marcatura (marchio di artefice e titolo) secondo la norma italiana di riferimento; conservazione di documenti di vendita e acquisto degli oggetti in metallo prezioso. Nel caso di solo commercio, controllo della presenza della corretta marcatura degli oggetti in metallo prezioso prima di porli in vendita; conservazione dei documenti di acquisto.	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, saggio)	
Sicurezza pubblica	Camera di commercio di Firenze	artt. 19 e 20 DM 23/2/2023	Sorveglianza sui centri tecnici che operano sui tachigrafi Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo autorizzato allo svolgimento dell'attività sui tachigrafi. Durante il sopralluogo vengono esaminati i requisiti tecnici (locali, attrezzature e personale) necessari allo svolgimento degli interventi tecnici sui tachigrafi, nonché esaminati i documenti e i dati prodotti dal centro tecnico nell'esecuzione delle attività di intervento sui tachigrafi. Esame puntuale dei dati di backup delle carte tachigrafiche, acquisiti in fase ispettiva, effettuato in separata sede, con conseguente, eventuale, apertura del contraddittorio	caricamento controlli su banca dati Eureka	a) consentire il libero accesso ai locali del centro tecnico; b) messa a disposizione della attrezzatura, della documentazione e dei dati prodotti dal centro tecnico nello svolgimento dell'attività; c) bloccare le operazioni di calibrazione per il tempo necessario allo svolgimento del sopralluogo; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto del DM 23/2/2023	2-3 ore	

Area tematica di controllo	Amministrazione competente	Riferimento normativo	Attività di controllo	Soluzioni tecnologiche utilizzate	Adempimenti richiesti alle imprese in fase di controllo	Obblighi e adempimenti degli operatori nello svolgimento dell'attività economica	Durata media dell'attività di controllo	Note
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	Legge 25 ottobre 1978, n. 690 Decreto Ministeriale 27 febbraio 1979 D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 12	Sorveglianza su produzione, importazione, vendita dei preimballaggi Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, conservazione o vendita dei preimballati. Durante il sopralluogo vengono controllati, con metodi distruttivi o non distruttivi, il valore medio e lo scarto quadratico medio, del contenuto effettivo di uno o più lotti di prodotti, rispetto al valore nominale, al fine di valutare il rispetto degli errori massimi tollerati sui preimballati. Vengono inoltre sottoposti a controllo, visivo e funzionale, gli strumenti impiegati dal produttore per il controllo dei preimballati, nonché consultata la documentazione compilata dal produttore nella fase di controllo interno dei preimballati	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione e conservazione dei preimballati pronti alla vendita; b) messa a disposizione della attrezzatura, della documentazione e dei dati prodotti durante la fase di realizzazione dei preimballati; c) bloccare le operazioni di produzione per il tempo necessario allo svolgimento del sopralluogo; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto delle norme in materia di preimballaggi (contenuto effettivo, metodi di controllo)	variabile in funzione del tipo di operatore sottoposto a vigilanza	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	art. 10 d.p.r. 17 febbraio 2003, n. 84	Sorveglianza su informazione emissioni CO2 autoveicoli effettuata mediante: a) controllo su quotidiani e periodici del contenuto del materiale pubblicitario relativo al consumo ufficiale di carburante ed emissioni di CO2 b) eventuale sopralluogo presso punti vendita di auto nuove al fine di verificare la presenza delle etichette e manifesti previsti dalla norma in ambito di consumo ufficiale di carburante ed emissioni di CO2 e la disponibilità della guida al risparmio carburante pubblicata annualmente dal MIMIT	nessuna	Nel caso di sopralluogo: a) consentire il libero accesso ai locali di vendita e promozione delle auto nuove b) messa a disposizione del materiale informativo e pubblicitario accessibile al consumatore;	informativa sui emissioni CO2 presso punti vendita e su materiale pubblicitario	1 ora	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	art. 29 DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54	Vigilanza su sicurezza e conformità dei giocattoli Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, conservazione o vendita dei giocattoli. Durante il sopralluogo vengono visionati più esemplari di giocattoli al fine di valutare il rispetto dei requisiti di sicurezza fissati dalla norma europea. Eventualmente possono essere prelevati uno o più esemplari per l'effettuazione delle prove chimiche e fisiche presso un laboratorio accreditato. Nel caso in cui il controllo avvenga presso fabbricante o importatore si procede all'acquisizione del fascicolo tecnico. Nel caso il controllo avvenga presso un rivenditore vengono acquisiti i documenti che ne dimostrino la provenienza (fatture e documenti di trasporto)	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione e conservazione dei giocattoli pronti alla vendita; b) messa a disposizione del fascicolo tecnico dei giocattoli esaminati; c) messa a disposizione dei documenti che attestino la provenienza dei giocattoli esaminati; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto dei requisiti essenziali di fabbricazione e etichettatura	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, documentale, fisico)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	art. 14 DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86 art. 12 DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 194	Vigilanza su sicurezza e conformità dei prodotti elettrici Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, conservazione o vendita dei prodotti elettrici. Durante il sopralluogo vengono visionati più esemplari di prodotti al fine di valutare il rispetto dei requisiti di etichettatura e sicurezza fissati dalla norma europea. Eventualmente possono essere prelevati uno o più esemplari per l'effettuazione delle prove prestazionali e fisiche presso un laboratorio accreditato. Nel caso in cui il controllo avvenga presso fabbricante o importatore si procede all'acquisizione del fascicolo tecnico. Nel caso il controllo avvenga presso un rivenditore vengono acquisiti i documenti che ne dimostrino la provenienza (fatture e documenti di trasporto)	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione e conservazione dei prodotti pronti alla vendita; b) messa a disposizione del fascicolo tecnico dei prodotti esaminati; c) messa a disposizione dei documenti che attestino la provenienza dei prodotti esaminati; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto dei requisiti essenziali di fabbricazione e etichettatura	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, documentale, fisico)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	art. 13 DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475	Vigilanza su sicurezza e conformità dei DPI Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, conservazione o vendita dei Dispositivi di Protezione Individuale. Durante il sopralluogo vengono visionati più esemplari di prodotti al fine di valutare il rispetto dei requisiti di etichettatura e sicurezza fissati dalla norma europea. Eventualmente possono essere prelevati uno o più esemplari per l'effettuazione delle prove prestazionali e fisiche presso un laboratorio accreditato. Nel caso in cui il controllo avvenga presso fabbricante o importatore si procede all'acquisizione del fascicolo tecnico. Nel caso il controllo avvenga presso un rivenditore vengono acquisiti i documenti che ne dimostrino la provenienza (fatture e documenti di trasporto)	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione e conservazione dei prodotti pronti alla vendita; b) messa a disposizione del fascicolo tecnico dei prodotti esaminati; c) messa a disposizione dei documenti che attestino la provenienza dei prodotti esaminati; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto dei requisiti essenziali di fabbricazione e etichettatura	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, documentale, fisico)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 15	Vigilanza su progettazione ecompatibile dei prodotti connessi all'energia Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, conservazione o vendita dei prodotti connessi all'energia. Durante il sopralluogo vengono visionati più esemplari di prodotti al fine di valutare il rispetto dei requisiti di etichettatura e prestazionali fissati dalla norma europea. Eventualmente possono essere prelevati uno o più esemplari per l'effettuazione delle prove prestazionali e fisiche presso un laboratorio accreditato. Nel caso in cui il controllo avvenga presso fabbricante o importatore si procede all'acquisizione del fascicolo tecnico. Nel caso il controllo avvenga presso un rivenditore vengono acquisiti i documenti che ne dimostrino la provenienza (fatture e documenti di trasporto)	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione e conservazione dei prodotti pronti alla vendita; b) messa a disposizione del fascicolo tecnico dei prodotti esaminati; c) messa a disposizione dei documenti che attestino la provenienza dei prodotti esaminati; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto dei requisiti essenziali di fabbricazione e etichettatura	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, documentale, fisico)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190	Vigilanza su etichettatura prodotti tessili Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, conservazione o vendita dei prodotti tessili. Durante il sopralluogo vengono visionati più esemplari di prodotti al fine di valutare il rispetto dei requisiti di etichettatura e composizione fissati dalla norma europea. Eventualmente possono essere prelevati uno o più esemplari per l'effettuazione delle prove chimiche e fisiche presso un laboratorio accreditato. Nel caso in cui il controllo avvenga presso fabbricante o importatore si procede all'acquisizione del fascicolo tecnico. Nel caso il controllo avvenga presso un rivenditore vengono acquisiti i documenti che ne dimostrino la provenienza (fatture e documenti di trasporto)	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione e conservazione dei prodotti pronti alla vendita; b) messa a disposizione del fascicolo tecnico dei prodotti esaminati; c) messa a disposizione dei documenti che attestino la provenienza dei prodotti esaminati; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto dei requisiti essenziali di fabbricazione e etichettatura	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, documentale, fisico)	

Area tematica di controllo	Amministrazione competente	Riferimento normativo	Attività di controllo	Soluzioni tecnologiche utilizzate	Adempimenti richiesti alle imprese in fase di controllo	Obblighi e adempimenti degli operatori nello svolgimento dell'attività economica	Durata media dell'attività di controllo	Note
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	art. 7 DECRETO 11 aprile 1996	Vigilanza su etichettatura prodotti calzaturieri Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, conservazione o vendita dei prodotti calzaturieri. Durante il sopralluogo vengono visionati più esemplari di prodotti al fine di valutare il rispetto dei requisiti di etichettatura e composizione fissati dalla norma europea. Eventualmente possono essere prelevati uno o più esemplari per l'effettuazione delle prove chimiche e fisiche presso un laboratorio accreditato. Nel caso in cui il controllo avvenga presso fabbricante o importatore si procede all'acquisizione del fascicolo tecnico. Nel caso il controllo avvenga presso un rivenditore vengono acquisiti i documenti che ne dimostrino la provenienza (fatture e documenti di trasporto)	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione e conservazione dei prodotti pronti alla vendita; b) messa a disposizione del fascicolo tecnico dei prodotti esaminati; c) messa a disposizione dei documenti che attestino la provenienza dei prodotti esaminati; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto dei requisiti essenziali di fabbricazione e etichettatura	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, documentale, fisico)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104	Vigilanza su etichettatura efficienza energetica prodotti connessi all'energia Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, conservazione o vendita dei prodotti per i quali è obbligatoria l'etichettatura energetica. Durante il sopralluogo vengono visionati più esemplari di prodotti al fine di valutare il rispetto dei requisiti di etichettatura e prestazione fissati dalla norma europea. Eventualmente possono essere prelevati uno o più esemplari per l'effettuazione delle prove prestazionali e fisiche presso un laboratorio accreditato. Nel caso in cui il controllo avvenga presso fabbricante o importatore si procede all'acquisizione del fascicolo tecnico. Nel caso il controllo avvenga presso un rivenditore vengono acquisiti i documenti che ne dimostrino la provenienza (fatture e documenti di trasporto)	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione e conservazione dei prodotti pronti alla vendita; b) messa a disposizione del fascicolo tecnico dei prodotti esaminati; c) messa a disposizione dei documenti che attestino la provenienza dei prodotti esaminati; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto dei requisiti essenziali di fabbricazione e commercializzazione	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, documentale, fisico)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	REGOLAMENTO (UE) 2023/988 10 maggio 2023	Vigilanza sulla sicurezza generale dei prodotti Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di produzione, conservazione o vendita dei prodotti per i quali è obbligatoria la sicurezza generale. Durante il sopralluogo vengono visionati più esemplari di prodotti al fine di valutare il rispetto dei requisiti di etichettatura e sicurezza fissati dalla norma europea. Eventualmente possono essere prelevati uno o più esemplari per l'effettuazione delle prove prestazionali e fisiche presso un laboratorio accreditato. Nel caso in cui il controllo avvenga presso fabbricante o importatore si procede all'acquisizione del fascicolo tecnico. Nel caso il controllo avvenga presso un rivenditore vengono acquisiti i documenti che ne dimostrino la provenienza (fatture e documenti di trasporto)	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di produzione e conservazione dei prodotti pronti alla vendita; b) messa a disposizione del fascicolo tecnico dei prodotti esaminati; c) messa a disposizione dei documenti che attestino la provenienza dei prodotti esaminati; d) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto dei requisiti essenziali di fabbricazione e commercializzazione	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, documentale, fisico)	
Tutela della fede pubblica	Camera di commercio di Firenze	Art. 4, 16 e 17 RD 01 luglio 1926, n. 2290	Vigilanza sui Magazzini Generali Ispezione, effettuata ad intervalli casuali e <u>senza preavviso</u> , presso il luogo di esercizio dell'attività. Durante il sopralluogo vengono visionati i locali di conservazione delle merci ed esaminati i libri e registri, atti e documenti prodotti dalla società durante lo svolgimento dell'attività come magazzino generale, al fine, in particolare, di valutare i parametri necessari per la determinazione dell'entità del deposito cauzionale	nessuna	a) consentire il libero accesso ai locali di conservazione delle merci b) messa a disposizione dei registri e dei documenti di deposito; c) prestare l'assistenza necessaria per il corretto compimento delle operazioni di controllo	rispetto dei requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività	variabile in funzione dei controlli eseguiti (visivo formale, documentale)	